

COMUNE DI CONFIENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 5 del 31-01-2026

OGGETTO: Utilizzo prestazioni lavorative del dipendente Lucchelli Claudio Antonio, in servizio presso il comune di San Giorgio di Lomellina (ex art. 1 c. 557 legge 311/2004).

L'anno duemilaventisei, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 09:00, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita **in modalità telematica**, sotto la Presidenza del Sindaco **DELLA TORRE FRANCESCO** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. **Massimo Equizi**.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti-Assenti
DELLA TORRE FRANCESCO	SINDACO	P
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	VICE SINDACO	P
NATALE ANGELA GIOVANNA	ASSESSORE	P
Totale		3 Presenti 0 Assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Utilizzo prestazioni lavorative del dipendente Lucchelli Claudio Antonio, in servizio presso il comune di San Giorgio di Lomellina (ex art. 1 c. 557 legge 311/2004).

LA GIUNTA COMUNALE

RIUNITASI in modalità telematica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2022;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 557 della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005), che recita: “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;

RICHIAMATI, in assenza di precise disposizioni legislative disciplinanti l’applicazione della suddetta norma, i seguenti orientamenti applicativi:

1. circolare Ministero dell’Interno n. 2 del 21.10.2005, emessa a seguito dell’acquisizione del parere del Consiglio di Stato - sez. 1 - n. 2141 del 25.05.2005, secondo cui:

- trattasi di normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, affermato dall’art. 53 c. 1 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- è necessario un coordinamento con l’art. 92 c. 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che consente ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale;
- si configura una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale; deve pertanto ritenersi che la lacunosità della norma possa essere colmata applicando la disciplina statuita per tali fattispecie, quindi l’art. 4 cc. 7 e ss. del CCNL 14.9.2000;
- resta ferma la regola, nella quale si riflette il principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, che l’utilizzo presso altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- qualora l’utilizzo, da parte dell’altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l’amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell’applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore; l’orario di lavoro non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (48 ore settimanali ex art. 3 D.Lgs. 66/2003);

- è necessario che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;
 - l'esigenza di una preventiva regolamentazione perde rilievo se la seconda attività lavorativa viene svolta in forma autonoma, sebbene l'amministrazione di appartenenza possa subordinare l'autorizzazione a vincoli e oneri che assicurino il permanere della compatibilità della prestazione lavorativa con il rapporto a tempo pieno in essere;
2. parere Dipartimento funzione pubblica - UPPA - n. 34 del 23.5.2008, secondo cui:
 - la disposizione in esame, avente formulazione generica, non prevede limiti temporali per il suo utilizzo, né presupposti particolari che ne autorizzano il ricorso;
 - la norma non si pone in conflitto con la ratio della disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile;
 3. deliberazione Corte dei Conti Veneto - sez. controllo - n. 17 del 8.5.2008, secondo cui:
 - la fattispecie di cui trattasi costituisce un nuovo istituto assimilabile al comando, per cui il rapporto di lavoro con l'altro ente può essere solo di tipo subordinato;
 - non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro, in quanto la formula organizzativa introdotta non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;
 - le modalità operative dell'utilizzo potranno essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione fra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;
 4. deliberazione Corte dei Conti Lombardia - sez. controllo - n. 3 del 15.1.2009, secondo cui:
 - trattasi di una specificazione dell'istituto del comando, definitiva assegnazione temporanea di personale, per soddisfare esigenze di mobilità delle pubbliche amministrazioni;
 - tale disciplina particolare, riservata agli enti con meno di 5000 abitanti, è finalizzata a far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;
 - essendo l'istituto giuridico di cui trattasi assimilabile all'assegnazione temporanea o distacco di personale, per il nuovo rapporto di lavoro, che può essere solo di tipo subordinato, non occorre la costituzione di un nuovo contratto, ma è sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza;
 - l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza, nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale; il lavoratore rimane quindi legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico;

- le modalità operative dell'utilizzo temporaneo potranno essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo trilaterale di collaborazione fra ente utilizzatore, dipendente ed ente di appartenenza;
 - deliberazione Corte dei Conti Lombardia - sez. controllo - n. 23 del 5.2.2009, secondo cui: la ratio della disposizione è insita nel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti in risposta a temporanee carenze di dipendenti;
 - a livello di contrattazione collettiva, si può fare riferimento all'art. 14 c. 1 del CCNL 22.1.2004, rubricato "personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";
5. deliberazione Corte dei Conti Lombardia - sez. controllo - n. 118 del 27.3.2012, secondo cui:
- la norma disciplina negli enti locali una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco", cioè a favore di più enti contemporaneamente, che hanno la peculiarità di consentire, al di fuori dell'orario di lavoro a tempo pieno nell'ente di appartenenza, lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali;
 - tale scavalco "d'eccedenza" è diverso dallo scavalco "condiviso", in cui il lavoratore presta, presso ciascuno degli enti a cui è assegnato, una prestazione a tempo parziale; per tale ipotesi esiste per gli enti locali una precipua norma contrattuale, ovvero l'art. 14 del CCNL 22.1.2004;
 - si tratta di una forma di lavoro che, complessivamente considerata, risulta a tempo pieno e indeterminato, ma, considerato l'ente presso cui si svolge la prestazione per l'orario di lavoro in eccedenza, è a tempo parziale e atipica;
 - gli oneri derivanti dall'utilizzo dell'istituto in questione rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010), che impone limiti alla spesa per le forme di lavoro flessibile;
6. deliberazione Corte dei Conti Lombardia - sez. controllo - n. 448 del 8.10.2013, secondo cui:
- l'amministrazione che utilizza dipendenti di altri enti, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile quanto agli effetti al comando;

CONSIDERATO che questo ente, con nota del 19.12.2025 - prot. 7112 ha richiesto al comune di San Giorgio di Lomellina, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della legge 311/2004, di poter avvalersi dell'attività lavorativa del dipendente Lucchelli Claudio Antonio, per il periodo dal 1° Gennaio 2026 fino al termine del completamento della procedura di mobilità con conseguente convenzione con codesto Comune e per massimo n. 12 ore settimanali;

RILEVATO che tale richiesta risulta dettata dalla necessità di garantire l'assolvimento delle

funzioni ordinarie e fondamentali dell’ente sopperendo, in generale, alla carenza di organico, dovuta al pensionamento dell’unico agente di Polizia Locale in servizio presso questo comune;

ATTESO che il ricorso all’istituto di cui trattasi, che costituisce forma di lavoro flessibile, è risultata l’unica soluzione percorribile dopo ripetute ed infruttuose ricerche effettuate presso i comuni della zona e finalizzate ad addivenire ad un utilizzo congiunto di personale all’interno dell’orario di lavoro contrattuale;

VALUTATO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi titolarità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune utilizzatore, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità altrimenti non rinvenibile;

APPURATO il rispetto della disciplina sopra richiamata, in quanto:

- questo comune ha popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- il dipendente interessato, in servizio presso il comune di San Giorgio di Lomellina a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento in categoria ex D posizione economica D4 ed in profilo professionale “Ufficiale di Polizia Locale”, ha espresso a tal fine il proprio consenso;
- la prestazione lavorativa presso questo comune è prevista per n. 12 ore settimanali, extra orario contrattuale a tempo pieno;
- la prestazione lavorativa presso questo comune non reca pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il comune di San Giorgio di Lomellina e non interferisce con i compiti istituzionali del dipendente;
- il comune di San Giorgio di Lomellina, con atto del Segretario Comunale, ha autorizzato il proprio dipendente allo svolgimento dell’incarico per un impegno massimo di 12 ore da svolgere oltre il normale orario di lavoro rese presso il Comune di appartenenza;

PRESO ATTO:

- che in merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, i pareri di cui all’allegata attestazione, resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- che l’attestazione di copertura finanziaria in merito alla spesa derivante dalla presente deliberazione sarà acquisita, ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 153 c. 5 del D.Lgs. 267/00, su apposito provvedimento di impegno di spesa adottato dal responsabile del servizio interessato;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

- 1) DI AVVALERSI dell'utilizzo, ex art. 1 c. 557 della legge 311/2004, delle prestazioni lavorative del dipendente Lucchelli Claudio Antonio, in servizio presso il comune di San Giorgio di Lomellina a tempo pieno e indeterminato con inquadramento in categoria ex D posizione economica D4 ed in profilo professionale "Ufficiale di Polizia Locale";
- 2) DI DISPORRE che l'utilizzo è fissato per il periodo dal 1° Gennaio 2026 fino al termine del completamento della procedura di mobilità con conseguente convenzione con codesto Comune e per massimo n. 12 ore settimanali, da espletarsi extra orario contrattuale, ed è assoggettato alle seguenti condizioni:
 - l'orario di lavoro presso il comune utilizzatore dovrà essere concordato fra i due enti, al fine di non pregiudicare il normale svolgimento dei compiti assegnati al dipendente nel comune di appartenenza;
 - il comune utilizzatore avrà cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale;
 - il comune utilizzatore deve provvedere al finanziamento delle somme necessarie per il pagamento dei compensi retributivi, degli oneri riflessi e dell'IRAP;
 - il comune di appartenenza ha facoltà di revocare con efficacia immediata la presente autorizzazione, qualora la stessa contrasti con le esigenze dell'ente stesso;
 - le prestazioni lavorative presso il comune utilizzatore potranno cessare per volontà dell'ente stesso o del dipendente, con un preavviso minimo di 15 gg. e senza motivazione;
 - in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, si fa riferimento al CCNL;
- 3) DI ASSEGNAME il dipendente a supporto dell'ufficio di Polizia Locale, per le motivazioni meglio indicate nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 4) DI DEMANDARE al responsabile del servizio interessato l'assunzione del relativo impegno di spesa, dando atto che risulta iscritto adeguato stanziamento a carico dell'esercizio finanziario 2026, ove esiste la necessaria disponibilità.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 5 del 31-01-2026 avente per oggetto: “Utilizzo prestazioni lavorative del dipendente Lucchelli Claudio Antonio, in servizio presso il comune di San Giorgio di Lomellina (ex art. 1 c. 557 legge 311/2004).”

Visto l'articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all'assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANGELA GIOVANNA NATALE)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCO DELLA TORRE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Equizi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 11-02-2026 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 11-02-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Equizi

Nello stesso giorno 11-02-2026 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente Verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 11-02-2026 ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Equizi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 11-02-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Equizi